

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

## **Ordinanza n. 7 del 6 giugno 2025**

***MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO AFFERENTE IL PROCESSO DI  
RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012 E  
MISURE STRAORDINARIE AFFERENTI GLI ART. NN. 12, COMMA 4 E 13, COMMA 3  
DELL'ORD. 57/20122 E SS.MM.II.***

***Interventi in essere ai sensi del Decreto-legge 74/2012 e ss.mm.ii.***

**Visti:**

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” con cui sono state introdotte nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, come meglio descritti agli articoli 119 e 121 e la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 29, lett. d), con cui è stata prorogata solo per alcune tipologie e casistiche di interventi la vigenza delle summenzionate misure fino al **31 dicembre 2025**;
- i Decreti-legge nn. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024 con cui l'efficacia del summenzionato incentivo di cui agli artt. nn. 119 e 121 del Decreto-legge n. 34/2020 è stata prorogata fino al **31 dicembre 2025**;
- l'art. 1, comma 649 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” il quale prevede che «Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al **31 dicembre 2025**, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione»;

**Preso atto** che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ha ricoperto da tale data anche le funzioni di

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

**Richiamate** le Ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012, recante *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* ss.mm.ii.;
- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* ss.mm.ii.;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* ss.mm.ii.;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* ss.mm.ii.;
- n. 2 del 19 febbraio 2019, recante *“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012”* e ss.mm.ii.;

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

- n. 10 del 20 maggio 2022, recante “*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*”;
- n. 15 del 9 agosto 2022, recante “*Modifiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all’assistenza alla popolazione*”;
- n. 6 del 22 marzo 2024, recante il riordino e aggiornamento della disciplina dell’ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii. “*Disposizioni connesse al nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 – Modifica delle modalità di quantificazione ed erogazione del contributo straordinario*”;
- n. 8 del 15 aprile 2024, recante “*Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024*”;
- n. 10 del 31 maggio 2024, recante “*Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche. Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 - Modifica dei termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute*”;

**Richiamato** il Protocollo di intesa del 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Richiamata** altresì la Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

collaborazione tra il Commissario delegato art. 1 D.L. 74/2012 e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento per l'esercizio 2025, assunta a Prot. Rep. RPI 14/11/2024.0000939.U, avente durata dal 1° gennaio 2025 fino al **31 dicembre 2025**;

**Rilevato** che il contenzioso attualmente pendente, nonché taluni procedimenti particolarmente complessi, non si concluderanno allo scadere dello stato di emergenza poiché i tempi di riferimento sono dettati dall'andamento delle cause pendenti e dai carichi di lavori degli uffici giudiziari.

**Atteso** che alcuni cantieri potranno attivarsi solo ad esito di detto contenzioso pendente e quindi trovare conclusione solo a seguito di tempi congrui che consentano la realizzazione dei lavori oggetto di concessione.

**Rilevato** pertanto che occorre prevedere una disciplina in adesione ai casi suddetti che non possono trovare adeguata soluzione nell'impianto ordinario sotteso al processo di ricostruzione.

Tutto ciò premesso e considerato

**DISPONE**

**Articolo 1**

***(Riammissione in istruttoria a seguito di contenzioso e fissazione di termini straordinari per conclusione dei lavori e la rendicontazione dei Saldi)***

- 1.** È fatto obbligo a carico del beneficiario, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto alla concessione di un determinato contributo, comunque soggetto a rendicontazione approvata per la sua erogazione, di presentare apposita istanza ai fini della riapertura dell'istruttoria.
- 2.** Il beneficiario, nel presentare l'istanza di riammissione in istruttoria, deve provvedere ad integrare la stessa con l'indicazione aggiornata dei dati identificativi del bene oggetto di richiesta di concessione come risultante dal giudicato.

3. A seguito della riapertura dell'istruttoria, il Commissario delegato/Sindaco e/o altro soggetto a ciò deputato a seguito dell'eventuale cessazione dello stato di emergenza, procederanno entro 90 giorni all'adozione del decreto e/o altro atto amministrativo idoneo, che dovrà prevedere – in deroga ai termini previsti dalla disciplina commissariale vigente – i termini straordinari per consentire la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione per l'ottenimento del Saldo.
4. I termini di cui al precedente comma 3, per le sole pratiche riferite all'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*, saranno definiti dal Responsabile del procedimento di concessione del contributo, che terrà conto delle lavorazioni eseguite e da eseguirsi, e non potranno in alcun caso essere superiori a 36 mesi dalla data dell'adozione del decreto di cui al comma 3.
5. Il termine massimo per il completo deposito della documentazione a Saldo, per le pratiche riferite alle Ordinanze 29, 51, 86 del 2012 e *ss.mm.ii.*, è quello di cui all'art. 7 comma 1, delle stesse Ordinanze e non è ulteriormente prorogabile.

## **Articolo 2**

***(Misure straordinarie afferenti gli art. nn. 12, comma 4 e 13, comma 3 dell'Ord.  
57/2012 e ss.mm.ii.)***

1. I beneficiari dei contributi di cui all'Ord. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, potranno presentare apposita istanza ai sensi di quanto già previsto dall'art. 12, co. 4, nonché dal successivo art. 13, co. 3, Ord. 57/2012 e *ss.mm.ii.*
2. I termini previsti dai summenzionati artt. 12, co. 4 e 13, co. 3, Ord. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, saranno definiti dal Responsabile del procedimento di concessione del contributo, che terrà conto delle lavorazioni eseguite e da eseguirsi, e non potranno in alcun caso essere superiori a 36 mesi dalla data dell'adozione dell'atto di proroga.

## **Articolo 3**

***(Disposizioni finanziarie)***

1. I conti correnti vincolati accesi in favore dei beneficiari di contributi di cui all'art. 1

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

potranno restare attivi per gli adempimenti conseguenti.

2. Nei casi in cui, per qualsiasi ragione i conti correnti vincolati non siano più attivi alla data del nuovo provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2 o qualora l'esito del contenzioso comporti la concessione di risorse ulteriori eccedenti la capacità di movimentazione del conto corrente vincolato, la copertura finanziaria delle stesse sarà assicurata mediante trasferimenti diretti dalla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, si provvederà con le risorse disponibili nel conto corrente di contabilità speciale oggi intestato al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Bologna,

Michele de Pascale  
*(firmato digitalmente)*